

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4027

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MAROCCO

Presentata il 1° ottobre 1975

Proroga con modifiche della legge 1° dicembre 1948,
n. 1438, istitutiva del regime agevolato per la zona
di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la fine della seconda guerra mondiale e la determinazione dei nuovi confini, che ha privato la provincia di Gorizia di oltre l'80 per cento del suo territorio, si è creata per l'economia goriziana una situazione di gravissimo squilibrio, della quale si resero subito conto gli uomini politici e gli amministratori goriziani che con ogni mezzo, come è noto, si adoperarono per trovare strumenti e mezzi atti a superarla.

Oltre all'inderogabile esigenza di ricostruire un tessuto economico squilibrato e carente, di fronte alla classe dirigente goriziana stava allora anche il non meno grave tema di superare le remore psicologiche che hanno per alcuni decenni influito negativamente sulla ripresa economica.

Il decentramento e la posizione geopolitica di Gorizia sono infatti di per se stessi disincentivanti agli effetti degli investimenti privati e del crearsi di una mentalità imprenditoriale locale: da ciò la necessità di un ricorso all'intervento pubblico al fine di evitare il completo crollo del sistema economico e sociale della provincia.

Giustamente quindi il Governo nazionale ha da sempre riconosciuto l'esistenza di

questa particolare situazione e più volte, con interventi di carattere straordinario, ha chiaramente dimostrato di voler favorire le esigenze di una ripresa economica e produttiva di Gorizia.

In particolare, con la legge 1° dicembre 1948, n. 1438 — successivamente modificata e prorogata — è stato possibile impedire, sia pure in modo non risolutivo, il completo depauperamento delle strutture commerciali; con i contingenti agevolati e con le esenzioni fiscali si incise nel settore industriale, tentando con discreti risultati la carta della riconversione dell'apparato produttivo provinciale da prevalentemente mercantile ad industriale, alleviando in tal modo il disagio dell'economia isontina altrimenti soggetta all'ipoteca grave e continua delle vicende internazionali.

E poiché questa ipoteca è ben lungi dall'essere cancellata, ne consegue l'assoluta necessità di dare a Gorizia, con urgenza ed in via definitiva, una serie di provvedimenti articolati in modo tale da mettere l'economia della provincia isontina, e con essa la tranquillità della sua popolazione, al riparo da squilibri provocati da fattori esogeni.

In questo contesto va anzitutto inserita una risolutiva azione che dovrà portare al rinnovo delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 1438 che, dopo la proroga di un anno accordata con legge 21 dicembre 1974, n. 693, verranno a scadenza il 31 dicembre prossimo venturo.

L'esperienza passata ha però dimostrato che, per essere veramente efficace, il nuovo strumento agevolativo deve abbandonare lo aspetto bisettoriale che ha sempre caratterizzato quello tuttora in vigore ed assumere invece la veste di provvedimento di portata generale che coinvolga tutti i settori produttivi, dall'agricoltura ai servizi dall'insediamento industriale alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o di pubblico interesse. È convincimento ormai comune che solo attraverso uno strumento di questo tipo Gorizia potrà rafforzare le proprie strutture economiche e sociali, rendendole atte a sopportare eventuali scompensi temporanei in una o nell'altra delle proprie componenti del reddito. È chiaro infatti che la stabilità economica crea le condizioni per un incremento demografico, il quale a sua volta condiziona l'apparato produttivo e distributivo. Questa crescita demografica è auspicabile ed indispensabile, perché Gorizia, con un numero di abitanti al di sotto di un certo livello, non garantirebbe al settore commerciale una sufficiente autonomia, mentre l'espansione del settore industriale, condizionato fortemente dalla persistente carenza di mano d'opera, non potrebbe avere quel ritmo e quelle dimensioni che tutti auspichiamo.

La presente proposta di legge tiene conto di tutte queste esigenze.

L'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre 1990 del regime agevolativo per Gorizia, quale risulta dalla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modifiche, integrazioni e proroghe.

L'articolo 2 sostituisce le vigenti tabelle A e B con nuove tabelle più rispondenti alle attuali esigenze dell'economia isontina.

L'articolo 3, dopo aver ripreso dalle norme vigenti la destinazione dei contingenti di cui alle tabelle A e B (commi primo-terzo), prevede al quarto comma la possibilità di variare i contingenti stessi sia qualitativamente sia quantitativamente, fermo restando il valore globale delle agevolazioni. La variazione può essere stabilita solo

con decreto interministeriale, su motivata proposta della giunta della camera di commercio integrata, come si vedrà all'articolo 5, con rappresentanze degli enti locali.

L'ultimo comma, che si riferisce ai soli contingenti per l'industria (tabella B), prevede la possibilità di compensare con riduzioni d'imposta la perdita di interesse d'un contingente a causa del venir meno delle agevolazioni ad esso connesse per abbattimento dei dazi doganali od altra simile causa. Presupposto di questa compensazione è la necessità di incentivare il settore o i settori industriali interessati all'utilizzo di quel contingente; anche in questo caso la procedura prevista è il decreto interministeriale, su motivata proposta della camera di commercio. Non si è ritenuto necessario per questa ipotesi precisare che la proposta camerale debba essere formulata dalla giunta integrata come nel comma precedente, perché il provvedimento da adottare non ha riflessi sulla formazione del fondo di cui all'articolo 5.

L'articolo 5 rappresenta la norma-chiave della proposta, in quanto prevede l'istituzione di un fondo provinciale da impiegare nella realizzazione di infrastrutture di carattere economico su scala provinciale tendenti ad annullare, od almeno ridurre, gli effetti negativi del decentramento della provincia di Gorizia rispetto ai mercati interno e comunitario.

Grazie a questo fondo si potrà accelerare l'attuazione di opere di vitale importanza per lo sviluppo socio-economico dello isontino, quali, ad esempio, l'autoporto di Gorizia, il potenziamento dello scalo ferroviario di Gorizia, la nuova stazione confinaria al valico di Sant'Andrea, l'attrezzamento del porto di Monfalcone per un maggior volume di traffico.

Il fondo per le infrastrutture provinciali sarà alimentato con un prelievo sui contingenti della tabella « A » (destinati al consumo), il cui ammontare verrà stabilito con decreto interministeriale su motivata proposta della giunta camerale integrata con le rappresentanze di tutti gli enti locali interessati: la regione, la provincia e i comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo.

Sarà la giunta camerale così integrata che provvederà alla gestione del fondo. In tal modo si pensa di garantire in pari tempo la snellezza dell'amministrazione e la destinazione dei mezzi disponibili agli sco-

più confacenti agli interessi non solo economici della provincia.

Il pericolo di distorsioni nella destinazione di tali mezzi è evitato grazie ai commi quinto e sesto dell'articolo, che pongono a carico della camera di commercio le spese di amministrazione del fondo con la sola eccezione di quelle inerenti alle rappresentanze di cui sopra, e fanno del fondo stesso un allegato al bilancio camerale.

Con l'ultimo comma dell'articolo, infine, si è inteso autorizzare il Comitato provinciale prezzi a fissare prezzi massimi di vendita per i generi agevolati destinati al consumo della popolazione, anche se si tratta di generi non soggetti a disciplina dei prezzi in sede nazionale.

Conseguentemente alla istituzione del fondo di cui all'articolo 5, l'articolo 6 abroga il diritto speciale istituito con legge 1° novembre 1973, n. 762, a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo.

È da ricordare a questo riguardo che il comune di Gorizia era autorizzato — fin dal 1954 — a riscuotere, anche per conto del comune di Savogna d'Isonzo, una particolare imposta di consumo su alcuni contingenti della tabella « A ». Dal 1° gennaio 1973, per altro, a seguito dell'introduzione dell'IVA, anche questa imposta venne sop-

pressa insieme a quelle normali di consumo previste dal testo unico delle leggi sulla finanza locale. Da questa abolizione, comunque, i comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo non ebbero alcun danno in quanto lo Stato, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, garantì loro un'entrata corrispondente a quella riscossa per tale titolo nel 1972.

Con la citata legge 1° novembre 1973, n. 762, venne autorizzata l'istituzione di diritti speciali a favore dei comuni di Livigno, Gorizia e Savogna d'Isonzo, diritti che fino a concorrenza dell'ammontare effettivamente riscosso assorbono l'integrazione come sopra garantita dallo Stato.

Nel provvedimento che si propone il prelievo per la costituzione del fondo destinato alle infrastrutture provinciali viene appunto a sostituirsi a quello previsto dalla legge n. 762; e poiché resta sempre ferma l'integrazione dei bilanci comunali dovuta dallo Stato a norma del decreto n. 638, né i cittadini dovrebbero sopportare maggiori aggravii né i comuni di Savogna d'Isonzo e Gorizia vedrebbero ridotte le loro entrate.

L'articolo 7, infine, prevede che la futura legge abbia comunque effetto dal 1° gennaio 1976.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-*bis* della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1990 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

ART. 2.

Le tabelle « A » e « B » previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

ART. 3.

La tabella « A » comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e, nei limiti delle quote annualmente stabilite dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, alla popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2 e 4 della tabella « A » annessa alla presente legge.

La tabella « B » comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, da emanarsi su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quarto comma del successivo articolo 5, le

tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando peraltro il valore globale delle agevolazioni.

Qualora le agevolazioni concesse con la presente legge per i contingenti della tabella « B » vengano a ridursi o a cessare ed ai fini dell'industrializzazione del territorio di Gorizia sia ritenuto necessario mantenere l'incentivo, su motivata proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia e con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, potrà essere riconosciuta al beneficiario per i contingenti utilizzati una riduzione sulle imposte dallo stesso dovute pari all'importo delle agevolazioni di cui avrebbe goduto.

ART. 4.

L'esenzione decennale di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, si intende trasferita, per la durata di anni venti, sulle imposte di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze, su motivata proposta della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quarto comma del presente articolo.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia goriziana per la realizzazione di infrastrutture economiche.

Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente provvede la giunta della camera di com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata da un rappresentante della Regione, da sei rappresentanti del comune di Gorizia di cui quattro espressi dalla maggioranza consiliare comunale e due dalle minoranze, da un rappresentante del comune di Savogna d'Isonzo e da un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Gorizia.

Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, ad eccezione delle spese concernenti i rappresentanti suddetti che gravano sul fondo.

Il fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il Comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma del comma precedente, fisserà prezzi massimi di vendita per i prodotti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

ART. 6.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è abrogato.

ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed ha effetto dal 1° gennaio 1976.

ALLEGATO 1.

TABELLA A

N. progr.	PRODOTTO	Contingente annuo
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) c/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn. 4.000 (peso morto)
2	Burro e grassi alimentari	» 750
3	Olii alimentari	» 800
4	Caffè	» 650
5	Zucchero	» 4.000
6	Birra di produzione nazionale	Hl. 15.000
7	Birra di produzione estera	Hl. 1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn. 500
9	Funghi e legumi secchi	» 500
10	Frutta secca e succhi di frutta, frutta preparata e comunque conservata	» 250
11	Formaggi e latticini	» 1.200
12	Salumi, carni insaccate, affumicate e stagionate e comunque preparate e in scatola	» 1.500
13	Liquori e distillati da cereali	Ha. 1.500
14	Legname per costruzione e lavoro	Mc. 3.000
15	Benzina	Tonn. 30.000
16	Gasolio	» 15.000
17	Lubrificanti	» 500
18	Mais	» 1.500
19	Farina di soja	» 150
20	Farina di pesce	» 150

ALLEGATO 2.

TABELLA B

N. progr.	PRODOTTO	Contingente annuo
1	Zucchero	Tonn. 6.000
2	Cacao	» 500
3	Burro di cacao	» 250
4	Glucosio	» 3.000
5	Spiriti	Ha. 5.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiere di ferro o di acciaio anche zingate, piombate stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zingato	Tonn. 25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato . .	Mc. 25.000
8	Acqua ragia	Tonn. 110
9	Albumina	» 5
10	Coloranti chimici	» 45
11	Carta e cartoni	» 20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi . .	» 80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto	Kg. 4.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	» 6.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	» 500.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi . .	M. 1.000.000
17	Energia elettrica	Kwh 120.000.000
18	Bronzo e leghe varie	Tonn. 50